

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2012.

Conferma, per l'anno 2012, all'ARNAS Civico di Palermo della materia relativa alla gestione del contratto di proroga con l'industria dell'emoderivazione, alla corresponsione delle spettanze della lavorazione del plasma siciliano e alla distribuzione degli emoderivati.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati";

Visto il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141 recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Visto il D.A. 15 dicembre 2010, n. 3102, recante "Interventi a supporto della plasmapiroduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati";

Visto il D.A. 30 dicembre 2010, recante "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesto ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il D.A. n. 1262/11 del 7 luglio 2011, con il quale, per tutto l'anno 2011, l'ARNAS Civico e Benfratelli di Palermo ha mantenuto la gestione del contratto di proroga con l'industria della plasmaderivazione e la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;

Considerato che, con il medesimo provvedimento la struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo ha mantenuto, fino alla fine dell'anno 2011, l'assegnazione delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione del plasma siciliano alle singole aziende sanitarie;

Ritenuto di dover confermare all'ARNAS Civico di Palermo, per tutto l'anno 2012, la gestione del contratto di proroga con l'industria dell'emoderivazione e la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;

Considerato di dover demandare alla struttura trasfusionale della stessa azienda sanitaria l'assegnazione delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione del plasma, l'eventuale autorizzazione all'acquisto degli emoderivati, laddove non risultassero disponibili dal conto lavorazione e l'annuale rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria unitamente alla quota di prodotti emoderivati assegnati nell'anno a ciascuna di essa;

Considerata l'offerta della Regione Veneto, giusta nota n. 192/2011 del 22 settembre 2011, in rappresentanza dell'"Accordo interregionale plasma", alla cessione, in favore della Regione Sicilia e senza oneri di spesa aggiuntivi, di un prodotto semilavorato del plasma per la produzione di 11 milioni di UI di antitrombina III;

Considerata la dichiarazione resa dall'Azienda Kedrion S.p.A., giusta nota del 28 dicembre 2011, che conferma, per l'anno 2012, la disponibilità a separare e a mettere a disposizione della Regione Sicilia antitrombina III

per un volume pari a 11 milioni di UI proveniente da plasma dell'"Accordo interregionale plasma";

Considerato che, per l'attività di lavorazione del plasma raccolto, l'industria preposta alla plasmaderivazione ha previsto, per l'anno 2012, giusta nota prot. 01/DM/2012 del 27 febbraio 2012, un importo di spesa pari a € 7.779.200,00 (inclusa I.V.A. 10%) comprensivo della previsione di fatturazione relativa al condizionamento della specialità ATIII derivante dalla cessione del prodotto semilavorato reso dalla Regione Veneto, in rappresentanza dell'Accordo interregionale plasma, a favore della Regione Sicilia;

Vista la nota prot. n. 784/2012 del 6 settembre 2012 con la quale l'ARNAS Civico di Palermo comunica, che a fronte del finanziamento per l'anno 2011, l'esistenza di un accantonamento di risorse pari ad € 2.923.457,97 che potranno essere destinate a copertura dei costi per la stessa finalità per l'anno 2012;

Considerato altresì, di dovere prevedere, in analogia a quanto già previsto nell'anno 2011, un'assegnazione, a favore dell'ARNAS Civico di Palermo, per gli adempimenti richiesti e connessi alla gestione del contratto di proroga, al periodico pagamento delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione, alla rendicontazione periodica ai competenti uffici di questo Assessorato delle spettanze corrisposte all'industria, all'attività di distribuzione degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti e alla rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e la quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di esse;

Ritenuto di potere forfettariamente quantificare in € 75.000 il contributo a favore dell'ARNAS Civico di Palermo per la copertura dei costi refluenti dagli adempimenti richiesti all'Azienda medesima;

Ritenuto che, per la copertura del costo delle prestazioni specificate nelle parti che precedono, il dipartimento della pianificazione strategica, attraverso il servizio economico finanziario, provvederà ad attribuire un'assegnazione pari ad € 7.854.200,00 (I.V.A. ed ogni altro onere compresi) con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione, all'ARNAS Civico di Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l'ARNAS Civico di Palermo mantiene, per tutto l'anno 2012, la materia relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica e alla corresponsione delle spettanze dovute all'industria dell'emoderivazione.

Compete all'ARNAS Civico di Palermo la rendicontazione periodica delle spettanze dovute all'industria Kedrion che dovrà essere trasmessa al servizio 5 Economico finanziario del dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

Art. 2

La struttura trasfusionale dell'ARNAS Civico di Palermo mantiene, per l'intero esercizio 2012, le funzioni di Centro regionale di assegnazione degli emoderivati (CRAE) alle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie; alla medesima viene anche demandato il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto degli emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti, laddove questi non risultassero disponibili dal conto lavoro.

Il CRAE dell'ARNAS Civico di Palermo si farà, altresì, carico della comunicazione semestrale, al servizio 6 Trasfusionale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, della quantità di plasma raccolto presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produzione del report dell'anno 2012 da trasmettere entro il 31 gennaio 2013.

Art. 3

Per gli adempimenti di cui sopra, viene prevista, a favore dell'ARNAS Civico di Palermo, un'assegnazione a destinazione vincolata di € 7.779.200,00 (comprensiva di I.V.A. 10%) per l'emoderivazione del plasma siciliano raccolto e per il condizionamento della quota di semilavorato acquisibile extraregionale nell'anno 2012.

Per la copertura dei costi di gestione del servizio, all'ARNAS Civico di Palermo viene riconosciuta forfetariamente la somma di € 75.000,00.

Art. 4

La somma complessiva di € 7.854.200,00 graverà sulle risorse del Fondo sanitario regionale del bilancio 2012 della Regione siciliana.

Art. 5

È demandata al servizio 5 Economico finanziario del dipartimento regionale per la pianificazione strategica la determinazione delle risorse da erogare all'ARNAS Civico di Palermo stante l'accantonamento residuo per l'esercizio 2011 pari ad € 2.923.457,97 che potrà utilizzarsi per la parziale copertura dei costi dell'anno 2012.

Il presente decreto viene inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della salute per il controllo di competenza ed inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 12 settembre 2012.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 25 settembre 2012 al n. 411.

(2012.41.2948)102

DECRETO 18 settembre 2012.

Modifica parziale del decreto 14 marzo 2012, concernente ripartizione di somme in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori - anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 27 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 1999, che ha previsto l'erogazione di un'indennità a favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, concernente "Indennità di residenza a favore dei farmacisti rura-

li e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n.73";

Vista la legge 5 marzo 1973, n. 40 "Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221" laddove si stabilisce che "Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica";

Visto il decreto presidenziale 16 giugno 1999 con il quale vengono individuati i criteri ed i parametri per l'erogazione dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi del 3° comma dell'art.27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 art. 95, laddove è disposto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 27 della citata legge regionale n. 4/1999 è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la tabella "G" allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, nonché alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, con la quale è stata autorizzata, rispettivamente, la spesa, di € 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2011 e di € 720.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 da destinare al cap. 413315 "Trasferimenti ai comuni per l'erogazione dell'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate aventi sede nelle isole minori"

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto n. 2660/11 del 21 dicembre 2011 con il quale è stato disposto sul cap. 413315 nel bilancio della Regione, per l'anno 2011, l'impegno della somma complessiva di € 400.000,00 da destinare al pagamento dell'indennità di disagiata residenza anno 2011 a favore delle farmacie rurali operanti nelle isole minori;

Considerate le certificazioni prodotte dai comuni competenti, assunte agli atti di questa Amministrazione, con le quali si attesta l'apertura al pubblico delle farmacie ubicate nello stesso territorio durante l'anno solare 2011 ed il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre 2011 ed, in particolare, la dichiarazione resa dal sindaco del comune di Leni - prot. n. 152 dell'11 gennaio 2012 con la quale si dichiara che la popolazione effettivamente residente nel comune nell'anno 2011 è pari a 476 abitanti, cui dovrà sommarsi la popolazione residente nelle frazioni contigue di Rinella (n. 133) e di Valdichiesa (n. 102) per un totale di 711 abitanti;

Visto il D.D.S. n. 481 del 14 marzo 2012, con il quale sono stati disposti la liquidazione ed il pagamento ai comuni, per conto dei titolari delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, della somma complessiva di € 398.488,00, ripartiti secondo la seguente tabella: